

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla Direttrice del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università degli Studi di L'Aquila Prof.ssa Francesca Zazzeroni nata ad Ascoli Piceno il 23/05/1969, domiciliata per il presente atto presso la sede legale dell'Università, e autorizzata alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegata dal Rettore dell'Università con D.R. n. 1610-2012, prot. n. 23633 del 05/07/2012

E

l'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- con D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI è stata disciplinata la Formazione dei medici specialisti;
- con Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 è stato effettuato il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- con Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- con Decreto Interministeriale 10 marzo 2023, n. 138 sono state apportate modifiche al richiamato il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;
- il richiamato Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, all'allegato 1, prevede che la Scuola possa avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito per semplicità denominata Università, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle

universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale per la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, di seguito per semplicità denominata Scuola di Specializzazione;

- L'ASL Rieti, d'ora in avanti denominata ASL, ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi dell'Aquila, d'ora in avanti denominata Università;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione, nella seduta del 14 gennaio 2025, ha deliberato, nell'ambito del progetto formativo individuale, la richiesta di svolgimento di attività formativa extra rete formativa dello specializzando Dott.ssa Claudia D'Alessandro, presso la ASL Rieti al fine di permettere un adeguato svolgimento dei corsi soprattutto per quanto riguarda argomenti applicativi che rivestono carattere tecnico pratico con particolare riferimento a conoscenze, abilità e competenze nell'ambito dell'ecografia multiparametrica, in particolare, nell'esecuzione, nell'imaging e nell'interpretazione della CE-US e dell'elastografia;
- tale richiesta della Scuola di Specializzazione è stata recepita dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università che, nella seduta del 30 gennaio 2025, ha approvato la stipula della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'ASL Rieti si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività di formazione specialistica:

la Dott.ssa Claudia D'Alessandro, nata a Rieti il 18/07/1990, residente a Rieti, codice fiscale DLSCLD90L58H282J, regolarmente iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica diretta dal Prof. Ernesto Di Cesare al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

- Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire (a cura della Scuola di Specializzazione): conoscenze, abilità e competenze nell'ambito dell'ecografia multiparametrica, in particolare, nell'esecuzione, nell'imaging e nell'interpretazione della CE-US e dell'elastografia.
- Piano delle attività formative del periodo di formazione (a cura della Scuola di Specializzazione): il periodo formativo ospedaliero dovrà essere svolto nelle sezioni di ecografia, senologia, RM, TC, ecc., garantendo la proporzionalità della formazione, idonea alla prosecuzione dell'attività prevista
- Denominazione e sede della struttura ove lo specializzando svolgerà attività di formazione specialistica UOC Teleradiodiagnostica – Ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti.
- Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative a carico del tutor.

L'attività formativa non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 3 – Durata dell'attività formativa

Il periodo di attività formativa si svolge per la durata complessiva continuativa di mesi 4 a partire dal 1° marzo o data successiva al completamento delle pratiche amministrative, sino al 30 giugno 2025.

In osservanza al disposto del richiamato Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 richiamato nelle premesse lo specializzando non può svolgere attività formativa in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l'ASL rilascerà al Direttore del Dipartimento dell'Università, la certificazione dell'attività formativa svolta da medico in formazione, redatta secondo lo schema allegato. La Segreteria Didattica del Dipartimento provvederà ad inoltrare detta certificazione al Direttore della Scuola di Specializzazione ed al Responsabile della Segreteria Scuole di Specializzazione dell'Università.

Art. 4 – Luoghi e tempi

La ASL mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della Struttura indicata all'art. 2 della presente convenzione.

La ASL dichiara che la citata struttura:

X fa parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

oppure

- non fa parte della rete formativa di altro Ateneo;

Art. 5 – Tutor aziendale

Il periodo di attività formativa si svolge sotto la guida del Prof. Vito Cantisani, Direttore dell'U.O.C. Teleradiodiagnostica, presso l'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti, indicato come tutor dall'ASL Rieti.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso la struttura dell'ASL Rieti è affidato al tutor, il quale provvede, nel corso dell'attività formativa, a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione dell'Università la frequenza dello specializzando nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Art. 6 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Lo specializzando è tenuto ad osservare la legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 7 – Tutela assicurativa

A carico dello specializzando

Lo specializzando provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medesimo nelle strutture della ASL Rieti.

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla effettiva attivazione da parte dello specializzando della copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando medesimo.

Art. 8 - Prevenzione e Sicurezza

Lo specializzando che svolge attività formativa presso la struttura U.O.C. Teleradiodiagnostica – Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è esposto a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

In relazione agli obblighi di tutela della salute e sicurezza dello specializzando il datore di lavoro dell'ASL è tenuto ad osservare tutti gli obblighi generali e particolari previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., adempiendo agli oneri formativi e sanitari connessi alla specifica attività svolta presso la struttura medesima. Il Dirigente Medico Responsabile della struttura frequentata dallo specializzando ha quindi l'obbligo di fornire i DPI adeguati alla prevenzione dei rischi in ambito lavorativo, deve inoltre erogare l'informazione e la formazione specifica (art 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) e, ove necessario, attivare la sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008). A conclusione del periodo di attività da parte dello specializzando il datore di lavoro della ASL dovrà trasmettere al Medico competente dell'Università la documentazione sanitaria nel rispetto della tutela dei dati.

Art. 9 – Mensa e uniformi di servizio

La ASL assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 e del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di adeguamento del codice in materia di protezione dei dati personali d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 alle disposizioni del regolamento UE 2016/679), nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Gli specializzandi che accedono alle strutture messe a disposizione della ASL sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 11 – Registrazione e norma finale

L'imposta di bollo è a carico dell'Università e viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17.06.2014 - Autorizzazioni: n. 8699/2011 e n. 23959/2022.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

(data di stipula)

Per l'Università
degli Studi dell'Aquila
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Francesca Zazzeroni

Per l'ASL Rieti

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

(firma)

(firma)